



Data **22 FEB. 2018** Protocollo N° **F0469** Class: **5.740.20.10** Prat. Fasc. Allegati N° 2

Oggetto: **Nota ministeriale prot. n. 0004122 del 19/02/2018: chiarimenti e indicazioni applicative sul territorio regionale.**

P E C

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari delle
Az. ULSS del Veneto

e, p.c., Al Ministero della Salute - D.G.S.A.F.V. Ufficio III

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari delle
Regioni e Province Autonome

Ai rappresentanti della filiera avicola

Alla Direzione Sanitaria dell'IZS delle Veneziae

Al Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza
Aviaria - IZS delle Veneziae

In riferimento a quanto previsto dalla nota del Ministero della Salute prot. n. 0004122 del 19/02/2018, allegata alla presente, si forniscono i seguenti chiarimenti ed indicazioni applicative per il territorio della Regione del Veneto:

- Per quanto concerne le misure previste dall'**Art. 3** (e relative deroghe di cui all'**Art. 4**) del provvedimento ministeriale, a seguito di valutazione della situazione epidemiologica **e fino al 31 marzo 2018**:

a) Su tutto il territorio della regione Veneto è vietato allevare il pollame all'aperto.

In deroga:

1. I Servizi Veterinari delle Az.ULSS, in base alla situazione epidemiologica e alla valutazione del rischio (es: vicinanza ad allevamenti industriali), possono autorizzare l'allevamento di pollame all'aperto negli allevamenti di piccole dimensioni che non cedono a terzi volatili vivi (agriturismi e rurali), a condizione che siano rispettati i requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a del provvedimento ministeriale.

A tal riguardo, si precisa che gli svezzatori non rientrano in tale deroga.

2. E' consentito l'allevamento di selvaggina in voliera, a condizione che l'area di alimentazione e abbeveraggio sia protetta in modo tale da impedire l'accesso ai volatili selvatici, ed eviti quindi il contatto di questi con il mangime e l'acqua destinati alla selvaggina allevata.

b) In tutto il territorio della Regione del Veneto è autorizzato lo svolgimento di fiere, mostre e mercati avicoli, alle condizioni previste dall'Allegato III (per quanto concerne le manifestazioni espositive di volatili diversi dal pollame) e dall'Allegato IV (per quanto

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791304 - Fax 041/2791330
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
saia@regione.veneto.it



riguarda le fiere, mostre e mercati con pollame, ad esclusione di anatre e oche) della nota ministeriale.

- Ai sensi dell'**Art. 2, comma 2** del provvedimento ministeriale, la Regione del Veneto ha identificato come "Aree ad elevato rischio" i Comuni di cui all'Allegato A1 alla D.G.R. n. 634 del 11/05/2016, che si trasmette unitamente alla presente al fine di informare il Ministero della Salute e le Regioni.

In tale area devono essere applicate le misure previste all'**Art. 5, comma 1**. In particolare:

- o Gli accasamenti dei tacchini da carne siti nelle suddette "Aree ad elevato rischio" del Veneto sono autorizzati dalla Regione, previa valutazione favorevole delle misure di biosicurezza da parte della Az.ULSS competente;
 - o Al fine di autorizzare gli accasamenti in oggetto, le Filieri dovranno concordare con la Az.ULSS competente il sopralluogo finalizzato alla verifica delle biosicurezze pre-accasamento con la check-list prevista; l'esito di tale sopralluogo, congiuntamente al parere favorevole della Az.ULSS all'accasamento, dovrà essere trasmesso alla Regione (michele.brichese@regione.veneto.it e laura.favero@regione.veneto.it e p.c. all'IZSve (lbonfanti@izsvenezie.it, aazzolini@izsvenezie.it, dfornasiero@izsvenezie.it), per il parere finale di competenza;
 - o Per quanto concerne le tempistiche per la verifica delle biosicurezze negli allevamenti avicoli del territorio regionale e le check-list da utilizzare, si rimanda a quanto già comunicato con **nota regionale prot. n. 51038 del 9/02/18**, laddove le indicazioni previste per la "zona di ulteriore restrizione (ZUR)" si intendono riferite alle "Aree ad elevato rischio" del Veneto, sopra identificate.
- **Art. 5, comma 2:** prevede dei campionamenti prima della movimentazione (per il macello e da vita) di alcune specie avicole provenienti da allevamenti siti nelle "Aree ad elevato rischio" delle Regioni.

Considerato che la Regione del Veneto, con nota prot. n. 28399 del 24/01/18 (di trasmissione del Piano di sorveglianza nazionale influenza aviaria), aveva già disposto dei campionamenti pre-carico (in tacchini da carne e anatre e oche), aggiuntivi rispetto quelli del Piano nazionale, a chiarimento dei controlli complessivi da fare in Veneto si riassume quanto segue:

- **In tutto il territorio regionale (comprese le "Aree ad elevato rischio"):**

- controlli previsti nelle diverse specie avicole dal Piano di sorveglianza nazionale influenza aviaria;

- controlli pre-carico in allevamenti di tacchini da carne: nelle 96 ore precedenti il primo carico per il macello, controlli sierologici con una numerosità di 5 campioni per capannone (con un minimo di 10 campioni nel caso ci sia un solo capannone fino a un massimo di 20 per allevamento);

In considerazione del fatto che, a partire dal corrente anno, verrà utilizzato il kit ELISA per l'individuazione degli anticorpi nei confronti dell'influenza aviaria e che alcuni allevamenti di tacchini da carne del Veneto sono stati vaccinati nei confronti dei sierotipi H6 e H9 del virus dell'influenza aviaria, i veterinari che effettuano i



prelievi per IA in tale specie devono riportare nella Scheda accompagnamento campioni se gli animali sono stati vaccinati.

- controlli pre-carico in allevamenti di tacchini da carne: da effettuarsi esclusivamente se si rilevano animali morti o moribondi: nelle 96 h precedenti il 1° carico: visita clinica + 20 tamponi tracheali/capannone (max 60/allevamento), con le modalità di cui all'Allegato VII della nota ministeriale.

- controlli pre-carico in allevamenti di anatre e oche: nelle 96 ore precedenti il primo carico per il macello, controlli virologici (tamponi cloacali e tracheali). Al fine di uniformare la numerosità campionaria con quanto previsto dal provvedimento ministeriale del 19/02/18, si dovranno prelevare fino a 60 tamponi tracheali e 60 tamponi cloacali su altrettanti soggetti, per allevamento.

• **Nelle "Aree ad elevato rischio" della Regione:**

Ad integrazione di quanto sopra:

- controlli pre-movimentazione da vita: in pollastre da produzione di uova da consumo e selvaggina da ripopolamento: da effettuarsi esclusivamente se si rilevano animali morti o moribondi: nelle 72 h precedenti il 1° carico: visita clinica + 20 tamponi tracheali/capannone (max 60/allevamento), con le modalità di cui all'Allegato VII della nota ministeriale.

Si precisa che, come di consueto, i campionamenti per influenza aviaria effettuati sul territorio regionale saranno pubblicati su ReSolVe per la consultazione da parte dei veterinari delle Az.ULSS del Veneto a ciò abilitati.

Distinti saluti.

UNITÀ ORGANIZZATIVA
VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
Il Direttore

- Dott. Michele Brichese -

MB/lf

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Laura Favero
Tel. 041-2791569 e-mail: laura.favero@regione.veneto.it
Segreteria: Tel. 041-2791304

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791304 - Fax 041/2791330
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
saia@regione.veneto.it



All. (2)

ALLEGATO A1 Dgr n. 634 del 11 MAG. 2016 pag. 1/7

AREE A RISCHIO PER INFLUENZA AVIARIA DELLA REGIONE DEL VENETO

Elenco Comuni:

codice ISTAT	Comune	Prov
023001	Affi	VR
023002	Albaredo d'Adige	VR
023003	Angiari	VR
023004	Arcole	VR
023006	Bardolino	VR
023007	Belfiore	VR
023008	Bevilacqua	VR
023009	Bonavigo	VR
023010	Boschi Sant'Anna	VR
023012	Bovolone	VR
023013	Brentino Belluno	VR
023014	Brenzone sul Garda	VR
023015	Bussolengo	VR
023016	Buttapietra	VR
023017	Caldiero	VR
023018	Caprino Veronese	VR
023019	Casaleone	VR
023020	Castagnaro	VR
023021	Castel d'Azzano	VR
023022	Castelnuovo del Garda	VR
023023	Cavaion Veronese	VR
023025	Cerea	VR
023027	Cologna Veneta	VR
023028	Cognola ai Colli	VR
023029	Concamarise	VR
023030	Costermano	VR
023032	Erbe'	VR
023034	Ferrara di Monte Baldo	VR
023036	Garda	VR
023037	Gazzo Veronese	VR
023040	Isola della Scala	VR
023041	Isola Rizza	VR
023042	Lavagno	VR
023043	Lazise	VR
023044	Legnago	VR
023045	Malcesine	VR
023048	Minerbe	VR
023050	Monteforte d'Alpone	VR



023051	Mozzecane	VR
023053	Nogara	VR
023054	Nogarole Rocca	VR
023055	Oppeano	VR
023056	Palù	VR
023057	Pastrengo	VR
023059	Peschiera del Garda	VR
023060	Povegliano Veronese	VR
023061	Pressana	VR
023062	Rivoli Veronese	VR
023064	Ronco all'Adige	VR
023065	Roverchiara	VR
023066	Roveredo di Guà	VR
023068	Salizzole	VR
023069	San Bonifacio	VR
023071	San Giovanni Lupatoto	VR
023072	Sanguinetto	VR
023073	San Martino Buon Albergo	VR
023075	San Pietro di Morubio	VR
023079	San Zeno di Montagna	VR
023081	Soave	VR
023082	Sommacampagna	VR
023083	Sona	VR
023084	Sorgà	VR
023085	Terrazzo	VR
023086	Torri del Benaco	VR
023088	Trevezuolo	VR
023089	Valeggio sul Mincio	VR
023091	Verona	VR
023092	Veronella	VR
023094	Vigasio	VR
023095	Villa Bartolomea	VR
023096	Villafranca di Verona	VR
023097	Zevio	VR
023098	Zimella	VR
024001	Agugliaro	VI
024002	Albettono	VI
024003	Alonte	VI
024004	Altavilla Vicentina	VI
024006	Arcugnano	VI
024010	Asigliano Veneto	VI
024011	Barbarano Vicentino	VI
024015	Brendola	VI
024022	Campiglia dei Berici	VI
024027	Castegnero	VI



024043	Gambellara	VI
024045	Grancona	VI
024046	Grisignano di Zocco	VI
024047	Grumolo delle Abbadesse	VI
024051	Longare	VI
024052	Lonigo	VI
024060	Montebello Vicentino	VI
024061	Montecchio Maggiore	VI
024064	Montegalda	VI
024065	Montegaldella	VI
024069	Mossano	VI
024071	Nanto	VI
024074	Noventa Vicentina	VI
024075	Orgiano	VI
024079	Pojana Maggiore	VI
024092	San Germano dei Berici	VI
024098	Sarego	VI
024102	Sossano	VI
024108	Torri di Quartesolo	VI
024116	Vicenza	VI
024117	Villaga	VI
024121	Zovencedo	VI
026015	Cessalto	TV
026044	Monastier di Treviso	TV
026069	Roncade	TV
027001	Annone Veneto	VE
027002	Campagna Lupia	VE
027003	Campolongo Maggiore	VE
027004	Camponogara	VE
027005	Caorle	VE
027006	Cavarzere	VE
027007	Ceggia	VE
027008	Chioggia	VE
027010	Cona	VE
027011	Concordia Sagittaria	VE
027012	Dolo	VE
027013	Eraclea	VE
027014	Fiesso d'Artico	VE
027015	Fossalta di Piave	VE
027016	Fossalta di Portogruaro	VE
027017	Fossò	VE
027019	Jesolo	VE
027020	Marcon	VE
027022	Meolo	VE
027023	Mira	VE



027024	Mirano	VE
027025	Musile di Piave	VE
027027	Noventa di Piave	VE
027028	Pianiga	VE
027029	Portogruaro	VE
027031	Quarto d'Altino	VE
027033	San Donà di Piave	VE
027034	San Michele al Tagliamento	VE
027036	San Stino di Livenza	VE
027039	Stra	VE
027041	Torre di Mosto	VE
027042	Venezia	VE
027043	Vigonovo	VE
027044	Cavallino-Treporti	VE
028001	Abano Terme	PD
028003	Albignasego	PD
028005	Arquà Petrarca	PD
028007	Arzergrande	PD
028009	Baone	PD
028010	Barbona	PD
028011	Battaglia Terme	PD
028022	Carceri	PD
028027	Casale di Scodosia	PD
028029	Castelbaldo	PD
028030	Cervarese Santa Croce	PD
028031	Cinto Euganeo	PD
028033	Codevigo	PD
028035	Correzzola	PD
028037	Este	PD
028040	Galzignano Terme	PD
028043	Granze	PD
028047	Lozzo Atestino	PD
028048	Maserà di Padova	PD
028049	Masi	PD
028051	Megliadino San Fidenzio	PD
028052	Megliadino San Vitale	PD
028053	Merlara	PD
028054	Mestrino	PD
028055	Monselice	PD
028056	Montagnana	PD
028057	Montegrotto Terme	PD
028058	Noventa Padovana	PD
028059	Ospedaletto Euganeo	PD
028060	Padova	PD
028061	Pernumia	PD



028062	Piacenza d'Adige	PD
028065	Piove di Sacco	PD
028067	Ponso	PD
028068	Pontelongo	PD
028069	Ponte San Nicolò	PD
028071	Rovolon	PD
028072	Rubano	PD
028073	Saccolongo	PD
028074	Saletto	PD
028081	Santa Margherita d'Adige	PD
028083	Sant'Elena	PD
028084	Sant'Urbano	PD
028086	Selvazzano Dentro	PD
028087	Solesino	PD
028088	Stanghella	PD
028089	Teolo	PD
028092	Torreglia	PD
028095	Urbana	PD
028096	Veggiano	PD
028097	Vescovana	PD
028098	Vighizzolo d'Este	PD
028102	Villa Estense	PD
028103	Villafranca Padovana	PD
028105	Vo'	PD
028106	Due Carrare	PD
029001	Adria	RO
029002	Ariano nel Polesine	RO
029003	Arquà Polesine	RO
029004	Badia Polesine	RO
029005	Bagnolo di Po	RO
029006	Bergantino	RO
029007	Bosaro	RO
029008	Calto	RO
029009	Canaro	RO
029010	Canda	RO
029011	Castelguglielmo	RO
029012	Castelmassa	RO
029013	Castelnovo Bariano	RO
029014	Ceneselli	RO
029017	Corbola	RO
029018	Costa di Rovigo	RO
029019	Crespino	RO
029021	Ficarolo	RO
029022	Fiesso Umbertiano	RO
029023	Frassinelle Polesine	RO



029024	Fratta Polesine	RO
029025	Gaiba	RO
029026	Gavello	RO
029027	Giacciano con Baruchella	RO
029028	Guarda Veneta	RO
029029	Lendinara	RO
029030	Loreo	RO
029031	Lusia	RO
029032	Melara	RO
029033	Occhiobello	RO
029034	Papozze	RO
029036	Pincara	RO
029037	Polesella	RO
029038	Pontecchio Polesine	RO
029039	Porto Tolle	RO
029040	Rosolina	RO
029041	Rovigo	RO
029042	Salara	RO
029043	San Bellino	RO
029045	Stienta	RO
029046	Taglio di Po	RO
029047	Trecenta	RO
029049	Villamarzana	RO
029050	Villanova del Ghebbo	RO
029051	Villanova Marchesana	RO
029052	Porto Viro	RO



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI

Ufficio 3- Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali -
Unità centrale di crisi

Registro - Classif:

Assessorati sanità Servizi veterinari
Regioni e Province Autonome
Servizi Veterinari

IZZS

Comando Carabinieri per la tutela della
salute - NAS

Organizzazioni di categoria del settore
avicolo

e, p.c. IZS delle Venezie sede del Centro di
referenza nazionale per l'influenza aviaria

Commissione Europea - DG SANTE
Bernard.Van-Goethem@ec.europa.eu

UVAC

MiPAAF

SEGGEN

UFF. 8 DGSAF

FNOVI

AMNVI

Organizzazioni dei veterinari settore
avicolo

Oggetto: influenza aviaria ad alta patogenicità. Applicazione misure di riduzione del rischio e di biosicurezza.



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 3- Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali - Unità centrale di crisi

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 "Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

VISTO il Decreto del Ministero della salute 25 giugno 2010 concernente misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2010, n. 196;

VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 recante Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile e successive modifiche e integrazioni, la cui efficacia è stata prorogata, da ultimo, con Ordinanza 13 dicembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 30 dicembre 2017;

VISTO il Regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione del 23 giugno 2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 con riguardo alle norme di commercializzazione delle uova, con particolare riferimento al punto 1 lett. a) dell'Allegato II così come modificato dal Regolamento delegato (UE) 2017/2168 della Commissione del 20 settembre 2017;

VISTO l'articolo 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il fondo per l'emergenza avicola al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze nel settore avicolo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019;

CONSIDERATO che con la Decisione di esecuzione (UE) n. 2017/263 della Commissione del 14 febbraio 2017, sono state riesaminate ed adeguate alla situazione epidemiologica attuale, le misure di cui alla decisione 2005/734/CE anche sulla base di quanto riportato nella dichiarazione

dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) del 20 dicembre 2016 con la quale è stato affermato che la rigorosa applicazione delle misure di biosicurezza e di riduzione del rischio rappresentano il mezzo più efficace per prevenire la trasmissione dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, sia del sottotipo H5 sia del sottotipo H7, direttamente o indirettamente, dai volatili selvatici ad aziende che detengono pollame e volatili in cattività;

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF, prot. n. 8246 del 30 marzo 2017 integrato, da ultimo, con i Dispositivi dirigenziali DGSAF prot. n. 19967 del 31 agosto 2017 e prot. n. 24698 del 30 ottobre 2017, con cui sono state stabilite misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità sul territorio nazionale, la cui efficacia è stata prorogata con Dispositivo dirigenziale DGSAF, prot. n. 2309 del 31 gennaio 2018;

CONSIDERATO che con Dispositivo dirigenziale DGSAF 26651 del 21 novembre 2017, prorogato con Dispositivo dirigenziale DGSAF, prot. n. 2307 del 31 gennaio 2018, è stata allargata la Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR) come già definita nell'Allegato I del Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 24016 del 20 ottobre 2017;

CONSIDERATO che a livello europeo recentemente sono state confermate ulteriori positività a virus influenzali ad alta patogenicità sia nell'avifauna selvatica sia nella popolazione domestica;

RILEVATO altresì che la sorveglianza dei volatili selvatici rappresenta il mezzo più efficace per l'individuazione precoce della presenza di virus influenzali ad alta patogenicità, tenuto conto che i volatili selvatici, in particolare gli uccelli acquatici, possono contribuire alla persistenza e alla diffusione dei virus dell'influenza e che è ormai dimostrato che i migratori possono trasportare alcuni sottotipi ad alta patogenicità, anche senza presentare segni della malattia, durante i loro spostamenti stagionali;

CONSIDERATA la favorevole evoluzione della situazione epidemiologica della malattia sul territorio nazionale, comprovata dalla assenza di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nell'anno 2018;

CONSIDERATI gli esiti della missione della "Community Veterinary Emergency Team to evaluate the control and eradication strategy for highly pathogenic avian influenza in poultry and wild birds in Veneto, Lombardia and Emilia Romagna regions" svoltasi in data 22-24 novembre 2017, presentati al Comitato Permanente Piante, Animali, Alimenti e Mangimi (Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed) nella riunione del 30 novembre/1 dicembre 2017;

CONSIDERATO che la maggior parte dei focolai, confermati negli allevamenti di pollame, nel corso dell'epidemia dell'anno 2017 sono stati causati da un contatto diretto o indiretto con uccelli selvatici e che al momento non è possibile escludere il rischio di nuove introduzioni di virus nella popolazione domestica;

RITENUTO pertanto opportuno revocare l'istituzione della Zona di Ulteriore restrizione (ZUR) come già modificata nell'Allegato I del Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 26651 del 21 novembre 2017, prorogato con Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 2307 del 31 gennaio 2018 mantenendo comunque in vigore misure straordinarie di biosicurezza e di riduzione del rischio di malattia nelle Regioni ritenute ad alto rischio di introduzione del virus influenzale;

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria;

SENTITE le Regioni e Associazioni di categoria nella riunione del 12 febbraio 2018;

DISPONE

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente Dispositivo stabilisce misure di riduzione del rischio di introduzione dei virus influenzali e sistemi di individuazione precoce dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) negli allevamenti avicoli.

Articolo 2

Individuazione delle regioni ad alto rischio di introduzione di virus influenzali ad alta patogenicità H5 e H7

1. A seguito di un riesame dei fattori di rischio di introduzione, nelle popolazioni di pollame, dei virus influenzali ad alta patogenicità (HPAI), sono individuate le «regioni ad alto rischio» a livello nazionale, riportate nell'Allegato I al presente provvedimento sulla base dei seguenti parametri:

- a) situazione epidemiologica in particolare per quanto riguarda:
 - individuazione di virus dell'influenza aviaria nei volatili selvatici;
 - conferma di focolai di influenza aviaria in aziende che detengono pollame;
- b) i fattori di rischio di introduzione dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità nelle aziende, in particolare:
 - ubicazione delle aziende nelle aree di svernamento degli uccelli acquatici;
 - distanza delle aziende da zone umide;
- c) ulteriori fattori di rischio di diffusione dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità in particolare in caso di:
 - zone caratterizzate da elevata densità di aziende avicole;
 - elevata circolazione di pollame, mezzi e persone all'interno di aziende e tra aziende, nonché degli altri contatti diretti e indiretti tra le aziende;
- d) risultati del programma di sorveglianza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010.

2. Le Regioni ad alto rischio individuano all'interno del proprio territorio le 'aree ad elevato rischio', secondo i criteri indicati dall'Allegato C) dell'Ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modificazioni.

3. Nelle more della individuazione da parte delle Regioni, le aree ad elevato rischio nelle Regioni ad alto rischio sono quelle riportate nell'Allegato II al presente provvedimento, originariamente qualificate come zone ad alto rischio con il Dispositivo Dirigenziale DGSAF n. 19967 del 31 agosto 2017 e successive modificazioni e proroghe.

Articolo 3

Misure di riduzione del rischio nelle regioni ad alto rischio

1. Al fine di ridurre il rischio di trasmissione dei virus HPAI dai volatili selvatici al pollame nelle regioni ad alto rischio di cui all'articolo 2, sono vietate le seguenti attività:

- a) allevare il pollame all'aria aperta;

- b) utilizzare per l'abbeveraggio del pollame acqua proveniente da serbatoi di superficie cui possono avere accesso i volatili selvatici;
 - c) stoccare i mangimi e le lettiere per il pollame in assenza di protezione da volatili selvatici o da altri animali;
 - d) concentrare il pollame e altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali;
 - e) utilizzare gli uccelli da richiamo degli ordini Anseriformi e Caradriformi («uccelli da richiamo»).
2. Il Servizio veterinario locale territorialmente competente, nelle regioni ad alto rischio, effettua il censimento di tutte le aziende avicole a carattere commerciale e di quelle a carattere non commerciale che allevano un numero di capi superiore a 50
3. Il Servizio veterinario locale territorialmente competente garantisce nelle regioni ad alto rischio l'applicazione delle misure di cui al comma 1 del presente articolo nonché di quelle di seguito elencate:
- i) lavaggio e disinfezione degli automezzi destinati al trasporto di animali vivi e di prodotti prima e dopo ogni viaggio con trasporto di una singola partita di animali o prodotti destinata a un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto; deve inoltre essere garantita la regolare applicazione di quanto previsto all'Allegato VI al presente provvedimento.
 - ii) applicazione di appropriate misure di biosicurezza atte a ridurre al minimo i rischi di diffusione dell'influenza aviaria per consentire l'uscita dall'azienda di carcasse di pollame o di altri volatili in cattività, mangimi per pollame ("mangime"), utensili, materiali, rifiuti, deiezioni, pollina o concime naturale di altri volatili in cattività ("concime"), liquami, strame usato o altro materiale suscettibile di trasmettere l'influenza aviaria.
 - iii) predisposizione di mezzi di disinfezione appropriati agli ingressi e alle uscite dell'azienda, conformemente alle istruzioni dell'autorità competente.
4. Le regioni ad alto rischio possono individuare ulteriori misure di riduzione del rischio, oltre a quelle elencate nel presente articolo, previa comunicazione al Ministero della Salute.

Articolo 4 *Deroghe*

1. In deroga al precedente articolo 3, qualora siano in atto tutte le misure di biosicurezza previste dall'Ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche, le regioni ad alto rischio, previa valutazione della situazione epidemiologica e del rischio di introduzione della malattia a seguito di contatto con l'avifauna selvatica, possono autorizzare le seguenti attività:
- a) l'allevamento di pollame all'aria aperta, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - i. il pollame deve essere protetto dal contatto con volatili selvatici tramite reti o tetti o altri mezzi adeguati.
 - ii. il pollame e tutti gli altri volatili in cattività devono essere trasferiti e mantenuti in un altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende; è adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici.
- oppure
- ii. il pollame deve essere alimentato e abbeverato al chiuso o sotto una tettoia che impedisca in modo sufficiente l'atterraggio di volatili selvatici ed eviti quindi il contatto dei volatili selvatici con il mangime o l'acqua destinati al pollame.
- b) la concentrazione di pollame e altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali nel rispetto dei criteri di cui agli allegati III e IV al presente provvedimento.

2. In caso di rilievo di non conformità da parte dei Servizi veterinari locali territorialmente competenti in sede di verifica dell'applicazione delle misure di biosicurezza, la deroga viene immediatamente sospesa fino all'avvenuta rimozione della non conformità rilevata.

Articolo 5

Misure di riduzione del rischio nelle aree ad elevato rischio

1. L'accasamento negli allevamenti di tacchini da carne presenti nelle aree ad elevato rischio di cui al precedente articolo 2 comma 2, è consentito dalle regioni ad alto rischio solo a seguito di valutazione positiva dei requisiti di biosicurezza, verificati dai Servizi veterinari locali territorialmente competenti, utilizzando la check-list di cui all'Allegato V al presente provvedimento.

2. Il Servizio veterinario locale territorialmente competente garantisce nelle aree ad elevato rischio l'applicazione delle misure di seguito elencate:

i) l'invio agli impianti di macellazione dei tacchini da carne, delle anatre, delle oche dagli allevamenti situati nelle aree ad elevato rischio alle seguenti condizioni:

a. i tacchini da carne devono essere sottoposti, con esito favorevole, a visita clinica e al prelievo, effettuato con le modalità riportate nell'Allegato VII al presente provvedimento, per la ricerca dell'antigene virale, nelle **96** ore precedenti il primo carico.

b. le anatre e le oche devono essere sottoposte, con esito favorevole, a visita clinica e al prelievo, effettuato con le modalità riportate nell'Allegato VII al presente provvedimento, per la ricerca dell'antigene virale, nelle **96** ore precedenti il primo carico.

ii) la movimentazione dagli allevamenti situati nelle aree ad elevato rischio di pollastre e selvaggina da ripopolamento solo a condizione che gli animali siano sottoposti, con esito favorevole, a visita clinica e tamponi nelle **72** ore precedenti il primo carico, per la ricerca dell'antigene virale, con le modalità riportate nell'Allegato VII al presente provvedimento.

Articolo 6

Sistemi di individuazione precoce

1. I proprietari e i detentori degli animali devono segnalare immediatamente al Servizio Veterinario locale territorialmente competente qualsiasi variazione degli aspetti sanitari e dei parametri produttivi di allevamento, in particolare in merito al consumo di mangime ed acqua, alla produzione di uova, al tasso di mortalità osservato e qualsiasi altro segno indicativo della presenza di patologie, tenendo conto dell'età degli animali, delle specie avicole e dei tipi di produzione.

Articolo 7

Durata e disposizioni transitorie

1. Il presente Dispositivo modifica e sostituisce il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot n. 19967 del 31 agosto 2017 e successive proroghe e modificazioni, nonché il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 26651 del 21 novembre 2017, prorogato con Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 2307 del 31 gennaio 2018.

2. Le disposizioni di cui al presente provvedimento sono efficaci dal 19 febbraio 2018 e restano in vigore fino al 30 aprile 2018.

3. Il divieto di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) entra in vigore il 21 febbraio 2018 ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione del 23 giugno 2008 punto 1 lett. a) dell'allegato II come modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/2168 del 20 settembre 2017 in materia di commercializzazione delle uova di galline da allevamento all'aperto.

4. Il presente Dispositivo può subire modifiche e/o integrazioni sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica della malattia in ambito nazionale e delle determinazioni della Commissione europea mediante Dispositivo del Direttore Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute.

5. Il presente Dispositivo viene pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella sezione "Trovanorme".

IL DIRETTORE GENERALE
F.to dott. Silvio Borrello*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Responsabile/Referente del procedimento:

dott. Pierdavide Lecchini – p.lecchini@sanita.it – dgsa@postacert.sanita.it


Allegato I

Regioni ad alto rischio
Piemonte
Lombardia
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Veneto
Umbria
Lazio

Allegato II



-  Zone ad alto rischio
-  Regioni
-  Province



Allegato III

Manifestazioni espositive di volatili diversi dal pollame

In considerazione dell'attuale situazione epidemiologica, le Regioni e Province Autonome possono rilasciare l'autorizzazione all'attuazione alle manifestazioni espositive di volatili a seguito della valutazione della situazione epidemiologica e dell'applicazione delle seguenti disposizioni:

1. I proprietari devono garantire che negli allevamenti siano attuate adeguate misure di biosicurezza e igiene, in particolare i volatili presenti non devono venire in contatto con volatili selvatici, o con alimenti, acque, lettiera e in generale altri utensili che sono stati a contatto con uccelli selvatici. Inoltre le strutture dove vengono detenuti i soggetti devono essere sottoposte a periodiche operazioni di pulizia e disinfezioni.
2. I proprietari devono garantire corrette norme di pulizia e disinfezione anche delle attrezzature utilizzate per il trasporto dei volatili.
3. Per garantire la tracciabilità, i volatili devono essere identificati singolarmente, inoltre, sul documento di accompagnamento degli animali, devono essere riportati tutti i dati del proprietario, il numero e la specie e l'identificativo degli animali.
4. Se nell'allevamento è presente pollame, devono essere effettuati controlli virologici e sierologici su un numero rappresentativo di volatili. L'esito dei controlli deve essere riportato a cura del Servizio veterinario sul documento di trasporto degli animali.
5. Se nell'allevamento è presente pollame, il Servizio veterinario competente per territorio, rilascerà un documento di accompagnamento attestante che i soggetti provengono da un allevamento che non è situato in una zona soggetta a restrizioni ai sensi della normativa nazionale in materia di influenza aviaria e malattia di Newcastle. Inoltre nel documento di accompagnamento il Servizio veterinario dovrà attestare il rispetto delle misure di biosicurezza di cui all'Ordinanza 26 agosto 2005, e successive modifiche, e al presente Dispositivo.
6. I volatili che partecipano alle manifestazioni non devono provenire direttamente dal circuito commerciale (allevamenti di svezamento, commercianti etc.).
7. Gli animali devono essere accompagnati all'uscita della manifestazione dal documento di trasporto Mod. 4.
8. Il Servizio Veterinario al momento dell'entrata dei soggetti nell'area fieristica deve verificare che gli animali siano accompagnati dai certificati di provenienza.
9. Il Servizio Veterinario deve verificare lo stato sanitario dei volatili sia al momento dell'accesso all'area della manifestazione sia durante lo svolgimento della stessa.
10. Gli organizzatori della manifestazione devono garantire che siano presenti dotazioni adeguate per la pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature e delle gabbie dove vengono alloggiati i volatili.

Allegato IV Fiere Mostre e Mercati

In considerazione dell'attuale situazione epidemiologica, le Regioni e Province Autonome possono autorizzare le fiere, mostre e mercati a seguito della valutazione della situazione epidemiologica e dell'applicazione delle seguenti disposizioni:

1. Nelle fiere, mostre e mercati, possono essere introdotti volatili, a esclusione di oche e anatre, provenienti da allevamenti accreditati/autorizzati ai sensi del Decreto ministeriale 25 giugno 2010.
2. I proprietari degli animali devono garantire che negli allevamenti siano attuate adeguate misure di biosicurezza e igiene, in particolare i volatili presenti non devono venire in contatto con volatili selvatici, o con alimenti, acque, lettiera e in generale altri utensili che sono stati a contatto con uccelli selvatici. Inoltre le strutture dove vengono detenuti i soggetti devono essere sottoposte a periodiche operazioni di pulizia e disinfezioni.
3. I proprietari devono garantire corrette norme di pulizia e disinfezione anche per le attrezzature utilizzate per il trasporto dei volatili.
4. Per garantire la tracciabilità i volatili, i proprietari devono garantire l'applicazione del decreto ministeriale 25 giugno 2010, inoltre sul documento di accompagnamento degli animali devono essere riportati tutti i dati del proprietario, il numero e la specie degli animali.
5. Il Servizio veterinario competente per territorio, rilascia un documento di accompagnamento attestante che i soggetti provengono da un allevamento che non è situato in una zona soggetta a restrizioni ai sensi della normativa nazionale in materia di influenza aviaria e malattia di Newcastle. Inoltre nel documento di accompagnamento il Servizio veterinario deve attestare il rispetto delle norme di biosicurezza di cui all'Ordinanza 26 agosto 2005, e successive modifiche, e al presente provvedimento.
6. Gli animali devono essere accompagnati all'uscita della manifestazione dal documento di trasporto Mod. 4.
7. Il Servizio Veterinario al momento dell'entrata dei soggetti nell'area del mercato deve verificare che gli animali siano accompagnati dai certificati di provenienza.
8. Il Servizio Veterinario deve verificare lo stato sanitario dei volatili sia al momento dell'accesso all'area utilizzata per fiera, mostra o mercato sia durante lo svolgimento degli stessi.
9. I responsabili della vigilanza sulla fiera, mostra o sul mercato devono garantire che siano presenti dotazioni adeguate per la pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature e delle gabbie dove vengono alloggiati i volatili.
10. Alla fine della mostra, fiera o mercato, i responsabili della vigilanza sulla mostra o mercato devono garantire che vengano effettuate operazioni di pulizia e disinfezione con prodotti adeguati e attivi nei confronti dei virus influenzali.

VERBALE DI SOPRALLUOGO

ULSS N. __

Data sopralluogo/...../.....

Effettuato da

DATI ANAGRAFICI

Ragione Sociale

Codice Aziendale

Comune Prov

INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITA'

Detentore degli animali

Genere..... M F

Età

Ditta soccidante

PERSONALE ADDETTO

Personale **dipendente** familiare

N.

Personale **dipendente** esterno (non familiare)

N.

Personale qualificato **non dipendente** (es: vaccinatori, caricatori)

(specificare tipologia e numero di persone):

.....

Il personale qualificato è assunto tramite contratto con cooperativa

SI NO

Il personale qualificato è assunto tramite contratto per ogni singolo addetto

SI NO

Viene fornito un elenco del personale qualificato non dipendente chiaramente identificati

SI NO

(documentazione agli atti, es. fotocopie carte d'identità dei caricatori)

Il personale ha firmato la DICHIARAZIONE di NON detenzione di specie avicole

SI NO

CARATTERISTICHE DELL'ALLEVAMENTO

Anno costruzione

...../.....

Anno ultima ristrutturazione di rilievo (es. adeguamento norme di biosicurezza)

...../.....

Superficie utile di allevamento (m²) :

Numero capannoni in **muratura** :

Numero **tunnel** :

SILOS

N. totale silos:

Per il carico dei silos, l'automezzo accede all'area di allevamento (carico interno) SI NO

Per il carico dei silos, l'automezzo NON accede all'area di allevamento (carico esterno) SI NO

SPECIE AVICOLA ALLEVATA

1 3

2 4

Sesso M F Misti

PARCHEGGIO

Presenza di area parcheggio SI NO

Area parcheggio correttamente/chiaramente
identificata SI NO

Parcheggio ESTERNO all'allevamento SI NO

Parcheggio INTERNO all'allevamento SI NO

Divieto espresso di parcheggiare all'interno/impossibilità di superare le barriere SI NO

Presenza di automezzi non dedicati alle attività di allevamento all'interno delle aree di
pertinenza dell'allevamento SI NO

BARRIERE ALL'INGRESSO

È presente un CANCELLO SI NO

È presente una SBARRA o SIMILI SI NO

Se la barriera è diversa da cancello o sbarra
specificare

È presente segnaletica di DIVIETO ACCESSO SI NO

In caso di presenza di cancello/sbarra, al momento dell'arrivo è CHIUSO SI NO

Presenza di contenitori per il deposito dei rifiuti in prossimità dell'ingresso SI NO

ATTREZZATURE DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI AUTOMEZZI

Presenza di platea di disinfezione SI NO

Disinfezione ad **ARCO** SI NO

Disinfezione a **POMPA** SI NO

Altro metodo (indicarlo):

Presenza di pozzetto raccolta acque di scarico SI NO

L'attrezzatura di pulizia automezzi è tenuta in un luogo protetto (tettoia o magazzino) SI NO

L'attrezzatura di pulizia automezzi risulta sporca e/o con evidenti segni di usura SI NO

L'attrezzatura di pulizia dei mezzi è funzionante SI NO

ZONA FILTRO

Presenza di una zona filtro unica per tutto l'allevamento SI
NO

Presenza zona filtro per ciascun capannone SI
NO

Presenza di dogana danese SI
NO

Presenza di lavandino SI
NO

STATO DI MANUTENZIONE della zona filtro:

Il locale è lavabile i disinfettabile SI
NO

Il locale è pulito SI
NO

Il lavandino è pulito	<input type="checkbox"/> SI
	<input type="checkbox"/> NO
Sono presenti erogatori di sapone liquido o saponette	<input type="checkbox"/> SI
	<input type="checkbox"/> NO
Sono presenti asciugamani monouso o asciugamani puliti	<input type="checkbox"/> SI
	<input type="checkbox"/> NO
Presenza di armadietto per gli indumenti	<input type="checkbox"/> SI
	<input type="checkbox"/> NO
L'armadietto per gli indumenti è CHIUSO	<input type="checkbox"/> SI
	<input type="checkbox"/> NO
L'armadietto è pulito	<input type="checkbox"/> SI
	<input type="checkbox"/> NO
L'armadietto è in ordine	<input type="checkbox"/> SI
	<input type="checkbox"/> NO
Presenza di indumenti puliti o monouso	<input type="checkbox"/> SI
	<input type="checkbox"/> NO
Gli indumenti sono riposti all'interno dell'armadietto chiuso	<input type="checkbox"/> SI
	<input type="checkbox"/> NO
Richiesta alle persone autorizzate ad accedere di indossare calzari e indumenti dedicati	<input type="checkbox"/> SI
	<input type="checkbox"/> NO
Disponibilità di calzari e indumenti dedicati alle persone autorizzate ad accedere	<input type="checkbox"/> SI
	<input type="checkbox"/> NO
Cambio calzature prima di accedere a ogni capannone	<input type="checkbox"/> SI
	<input type="checkbox"/> NO
Calzature pulite	<input type="checkbox"/> SI
	<input type="checkbox"/> NO

PIAZZOLE

- Presenza di piazzole SI NO
- Le piazzole hanno dimensione pari alla larghezza del capannone SI NO
- Le piazzole hanno dimensioni che consentono la manovra dell'automezzo SI NO
- Le piazzole sono costituite da una superficie lavabile e disinfettabile SI NO

STATO DI MANUTENZIONE DELLE PIAZZOLE:

- Superficie omogenea SI NO
- Presenza acqua stagnante SI NO
- Presenza crepe nel cemento SI NO
- Presenza erba SI NO
- Presenza oggetti SI NO
- Presenza piume/penne SI NO
- Presenza feci di volatili SI NO

CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELL'ALLEVAMENTO

- Pavimento, pareti e soffitto sono lavabili e disinfettabili (superficie omogenea continua senza crepe in nessuna delle sue parti) SI NO
- Sono presenti RETI ANTIPASSERO SI NO
- Le reti antipassero sono EFFICIENTI (e.g. integre) SI NO

TIPO DI VENTILAZIONE

Naturale SI NO

Forzata (estrattiva) SI NO

MANUTENZIONE STRUTTURE CAPANNONI

Tetto integro (assenza fessure/crepe) SI NO

Pareti integre (assenza fessure/crepe) SI NO

DELIMITAZIONE AREA ALLEVAMENTO

Sono presenti edifici non di pertinenza dell'allevamento SI NO

E' presente una netta delimitazione dell'area di allevamento, tramite recinzione o altre barriere SI NO

Nell'allevamento è presente un impianto di biogas SI NO

Nelle aree in prossimità dell'allevamento sono presenti fonti d'acqua (corsi, laghetti, aree umide, riserve, ex cave) SI NO

MANUTENZIONE AREE CIRCOSTANTI I CAPANNONI

Erba tagliata SI NO

Presenza alberi SI NO

Presenza oggetti SI NO

Presenza piume/penne SI NO

Presenza feci SI NO

ATTREZZATURE DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI

Idropulitrice SI NO

Pompa a trattore (o sommersa) SI NO

Impianto fisso a pressione/Impianto utilizzato per irrigazione SI NO

Altro metodo (specificare) :

Presenza di pozzetti per la raccolta dell'acqua di scolo SI NO

L'attrezzatura di pulizia dei locali è la stessa utilizzata per la pulizia automezzi
(Se la risposta è affermativa, non serve rispondere alle due domande seguenti) SI NO

L'attrezzatura di pulizia locali è tenuta in un luogo protetto (tettoia o magazzino) SI NO

L'attrezzatura di pulizia locali risulta sporca e/o con evidenti segni di usura SI NO

L'attrezzatura di pulizia locali è funzionante SI NO

DISINFETTANTI

Presenza di protocollo (procedura scritta) per la pulizia e disinfezione SI NO

Disinfettanti presenti SI NO

Disinfettanti scaduti SI NO

Possibile valutazione corretto utilizzo dei disinfettanti SI NO

Quali disinfettanti sono in uso

GESTIONE ANIMALI

Gestione pulcinaia

SI

Pulcinaia in ogni capannone

NO

Nel caso di pulcinaia in capannone unico, utilizzo di mezzi adeguati per lo spostamento dei pulcini

SI

NO

Sessi Misti

SI

Maschi e femmine accasati in capannoni separati

NO

In caso di sessi misti in capannoni separati, il diradamento viene effettuato con mezzi adeguati

SI

NO

Presenza di rete divisoria nei capannoni (se M e F accasati negli stessi capannoni)

SI

NO

Fauna selvatica/sinantropica

SI

Evidenza diretta/indiretta (es: feci) di ratti/topi o altri animali nocivi

NO

SI

Presenza diretta/indiretta (es: feci) avifauna selvatica

NO

Apertura portoni per circolazione aria in stagioni calde

SI

NO

ANIMALI MORTI

Presenza cella frigorifera

SI

NO

La cella frigo è ubicata all'INTERNO dell'allevamento

SI

NO

La cella frigo è MOBILE, cioè può essere portata all'esterno dell'allevamento al momento del ritiro dei morti

SI

NO

Dimensione stimata (m³ o x×y×z)	Dimensioni cella adeguata (Come esempio: 1 m ³ x 700 tacchini maschi 1 m ³ x 1500 tacchini femmine) <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/>SI <input type="checkbox"/>NO</div>
--	---

Il ritiro dei morti avviene SEMPRE a fine ciclo SI NO

Il ritiro dei morti avviene SEMPRE durante il ciclo SI NO

Sono presenti le BOLLE ritiro presso l'allevamento SI NO

NOTE:.....

Vengono rispettati i tempi di VUOTO BIOLOGICO (OM 26 agosto 2005 e ssmii¹) SI NO

Vengono rispettati i tempi di VUOTO SANITARIO (3 giorni tra fine della disinfezione e nuovo accasamento) SI NO

¹ 8 giorni svezzatori, 7 giorni broiler, 14 giorni galli golden e livornesi, faraone da carne e selvaggina da penna, 21 gg tacchini, anatre, ovaiole.

GESTIONE LETTIERA VERGINE

La lettiera vergine viene stoccata	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Stoccata in luogo coperto e protetto	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Stoccata in luogo chiuso	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Viene immessa direttamente nel capannone senza stoccaggio	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Viene effettuata fresatura durante il ciclo	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Viene aggiunta lettiera durante il ciclo	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Se sì, quando viene aggiunta la lettiera?	

NOTE:.....
.....

GESTIONE POLLINA (LETTIERA A FINE CICLO)

La pollina viene stoccata	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
È presente una platea di stoccaggio	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
La platea è provvista di un fondo a tenuta stagna	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
La pollina è adeguatamente COPERTA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

⇒ Indicare il **DESTINO** della pollina:

- Ditta autorizzata SI NO
- Smaltimento agronomico autorizzato in campi di proprietà SI NO
- Cessione a terzi SI NO

REGISTRI

E' presente un registro movimenti di persone	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
E' presente un registro movimenti di mezzi	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
E' presente un registro mortalità degli animali	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
E' presente un registro trattamenti/vaccinazioni	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

PROCEDURA DI DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE

- E' gestita dall'ALLEVATORE SI NO
-Contratto con ditta esterna SI NO
-auto-gestita SI NO
- Esiste una procedura scritta SI NO
- La procedura è datata e firmata SI NO
- La procedura prevede un sistema di verifica delle operazioni SI NO

ALTRE ATTIVITA'

- Attività agricola di terzi SI NO
- Attività agricola del conduttore SI NO
- Campi adiacenti all'allevamento SI NO
- Utilizzo in allevamento di automezzi/attrezzature dedicate anche
 all'attività agricola SI NO
- Cambio indumenti tra le diverse attività SI NO
- TIPO COLTURA nei campi adiacenti (testo):.....
- Attività venatoria SI NO
- Attività di pesca SI NO
- Allevamenti di proprietà, di familiari del conduttore, o di altri lavoratori SI NO
- Pollame SI NO
- Specificare la specie avicola
- Suini SI NO
- Altri mammiferi SI NO

OSSERVAZIONI FINALE/NOTE/PRESCRIZIONI:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Il Conduttore/Allevatore

Il Veterinario Ufficiale

Allegato VI

Protocollo per il trasporto di animali vivi e prodotti

Trasporto

1. I trasporti degli animali vivi dovranno essere effettuati posizionando reti antipiùme o idonei mezzi di contenimento sugli automezzi.
2. Tutti gli automezzi per il trasporto devono essere lavati e disinfettati accuratamente.
3. Prima del carico le gabbie destinate al trasporto degli animali, le attrezzature e i bancali per il trasporto di uova devono essere lavati e disinfettati.
4. Tutti gli automezzi destinati al trasporto devono esporre, in uscita dallo stabilimento, il cartello giallo "AUTOMEZZO DISINFETTATO".

Carico

1. Tutti gli automezzi per il trasporto devono essere disinfettati prima dell'ingresso in azienda.
2. Per nessun motivo gli autisti devono accedere agli ambienti degli allevamenti in cui vengono detenuti gli animali.
3. Autisti e allevatori devono essere informati sull'applicazione delle misure di biosicurezza atte a impedire la diffusione della malattia.
4. Ultimato il carico, l'automezzo deve essere disinfettato all'uscita dall'azienda.

Percorsi

1. Il trasporto, per raggiungere gli impianti di destinazione, avverrà utilizzando i principali assi di comunicazione stradali evitando di attraversare strade in prossimità degli allevamenti.
2. Non devono effettuarsi soste intermedie presso altre strutture di settore o allevamenti o soste tecniche, salvo casi di emergenza e secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Allegato VII

Set di campioni standard per i test virologici o sierologici di laboratorio

a) Il set di campioni standard per i test virologici:

MOVIMENTAZIONE DI TACCHINI DA CARNE

I tamponi tracheali dovranno essere effettuati solo su animali morti o gravemente malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico, fino a un massimo di 20 campioni per capannone e 60 per allevamento.

MOVIMENTAZIONE DI POLLASTRE DA PRODUZIONE DI UOVA DA CONSUMO:

I tamponi tracheali dovranno essere effettuati solo su animali morti o gravemente malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico, fino a un massimo di 20 campioni per capannone e 60 per allevamento.

MOVIMENTAZIONE DI ANATRE E OCHE

Almeno 60 tamponi tracheali e 60 tamponi cloacali su altrettanti soggetti per allevamento.

MOVIMENTAZIONE DI ALTRI VOLATILI DA VITA (Selvaggina)

I tamponi tracheali dovranno essere effettuati solo su animali morti o gravemente malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico, fino a un massimo di 20 campioni per capannone e 60 per allevamento.

Modalità di campionamento

Il campionamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità: una volta separata la testa alla base del collo, si dovrà inserire il tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale

Trasporto dei campioni

È necessaria una cura particolare per quanto concerne la conservazione e il trasporto dei campioni al laboratorio dove verranno analizzati.

I tamponi devono essere subito refrigerati con ghiaccio o con panetti di gel ghiacciato e fatti pervenire al laboratorio con la massima tempestività. I campioni non devono essere congelati a meno che ciò non sia assolutamente necessario.